

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La tassazione dei beneficiari del trust nel Modello Redditi 2022***

di **Ennio Vial**



Seminario di specializzazione  
**LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE  
ELETTRONICA ED ESTEROMETRO**  
Scopri di più >

La campagna dichiarativa ripropone, come ogni anno, la questione della **tassazione dei beneficiari residenti in Italia di un trust** che può essere **residente** in Italia o all'estero.

Rispetto all'anno scorso **non vi sono novità normative da segnalare**, tuttavia la bozza di **circolare sul trust dello scorso 11 agosto 2021** ha permesso di cogliere in modo più puntuale il pensiero dell'Agenzia delle Entrate.

Esaminiamo da subito la **posizione dei beneficiari rispetto al trust residente in Italia**.

Al riguardo, non vi sono novità da segnalare. I **beneficiari** dovranno **dichiarare il reddito del trust**, se trattasi di **trust trasparente**. Il rigo di riferimento è l'**RL4**. In caso di **trust residente in Italia e opaco**, la bozza di circolare ha confermato che i **beneficiari non sono tassati ai fini della fiscalità diretta** sulle attribuzioni dei frutti che hanno già scontato tassazione Ires in capo al trust.

Si tratta di una **posizione coerente non solo con le indicazioni della [circolare 48/E/2007](#)**, ma anche con la lettera g. sexies) dell'**[articolo 44 Tuir](#)**, così come modificata ad opera dell'**[articolo 13 D.L. 124/2019](#)**.

Non vi sono novità da segnalare nemmeno in relazione ai **trust trasparenti residenti all'estero**.

L'Agenzia ha confermato che il **beneficiario residente deve essere tassato**.

Anche in questo caso il **rigo di riferimento è l'RL4**. Si tratta, invero, di una **posizione criticata in dottrina in quanto difetterebbe il requisito della territorialità**.

La questione si complica, tuttavia, in relazione ai **trust opachi esteri** che, come ormai noto, determinano la **tassazione del beneficiario se aventi natura paradisiaca**. La norma prevede che

sono **paradisiaci** i trust “*stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a **fiscalità privilegiata** ai sensi dell'articolo 47 bis*”.

L'[articolo 47 bis](#), concepito per i dividendi e poco adatto al trust, riconosce come **paradisiaci** i Paesi extracomunitari e diversi da **Norvegia, Islanda e Liechtenstein** e che, a seconda dei casi presentano un **livello di tassazione nel paese estero, effettivo o nominale, inferiore al 50% di quello italiano**.

La bozza di circolare precisa che si deve far riferimento al **livello impositivo nominale del 12%** (50% dell'Ires) o del **13%** (50% dell'imposta sostituiva sulle rendite finanziari) a seconda dei casi, ma lascia intendere che **anche i Paesi comunitari potrebbero essere considerati paradisiaci**.

È bene che la **circolare** definitiva precisi in modo esplicito **l'esclusione** dei trust stabiliti nella Ue o nello SEE che scambia informazioni dall'ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il trust è **opaco**.

Infatti, l'[articolo 44, comma 1, lett. g sexies](#)), Tuir, introdotto dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) prevede la tassazione in capo al **beneficiario** in relazione ai redditi di “*trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a **fiscalità privilegiata** ai sensi dell'articolo 47-bis*”.

Il richiamo alla natura **paradisiaca** dell'[articolo 47 bis](#) non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche **l'ambito territoriale extracomunitario diverso dallo SEE che scambia informazioni**.

Ciò per una serie di ragioni:

- l'inserimento dei Paesi comunitari senza la previsione di una esimente dovrebbe essere valutato sotto il profilo di una possibile **censura**. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le **esimenti** di cui al comma 2 [articolo 47 bis](#) **non trovano applicazione**;
- la **lettera** della norma porta a questa interpretazione;
- in caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all'[articolo 47 bis](#) solamente per individuare il **criterio nominale** di cui alla lett. b) comma 1, invece di richiamare una norma con l'esigenza di precisare che il criterio della lett. a) comma 1 non si applica, che le esimenti del comma 2 non trovano ugualmente applicazione e che non viene considerata nemmeno l'esclusione dei Paesi Ue e SEE. Forse il legislatore avrebbe potuto individuare un **criterio migliore** per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri.

Ciò detto, non possiamo nascondere un profilo di **incertezza** sul tema.

Ad ogni buon conto, i redditi che il **beneficiario del trust estero paradisiaco** percepisce devono

essere dichiarati nel **rigo RL2 con il codice 9.**